

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 22-11-2011

Messaggio n. 21964

Allegati n.1

OGGETTO: Sisma Abruzzo 2009. OPCM n. 3976 dell' 8 novembre 2011 (pubblicata in G.U. dell'11 novembre 2011, n. 263). Differimento del termine per il versamento delle rate di versamento dei contributi oggetto di sospensione in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di dicembre 2011. Legge di stabilità 2012.

1. Quadro normativo di riferimento e contenuto dell'ordinanza

Con riferimento all'evento sismico verificatosi in Abruzzo in data 6 aprile 2009, l'art. 39, commi 3-bis e 3-quater del Decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, aveva disposto il recupero, a decorrere dal mese di gennaio 2011, dei contributi relativi al periodo aprile 2009 – dicembre 2010 oggetto di sospensione, tramite versamento di 120 rate mensili di pari importo (v. circolare INPS n. 117 del 17 agosto 2010).

L'art. 2, comma 3, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, aveva in seguito sospeso la riscossione delle rate in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di ottobre 2011, rinviando la disciplina della ripresa della riscossione delle rate non versate ad un apposito decreto da emanarsi a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri (v. messaggi n. 2509/2011 e n. 14604/2011).

Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2011 (pubblicato su G.U. del 17 agosto 2011, n. 190) aveva fissato al 16 dicembre 2011 il termine per il versamento delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011.

In relazione al decreto ministeriale sopraindicato, l'Inps con messaggio n. 17511/2011 aveva illustrato le modalità di riattivazione delle rate oggetto di sospensione.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3976 dell'8 novembre 2011 (pubblicata su G.U. dell'11 novembre 2011, n. 263), è disposto un ulteriore differimento della riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 ottobre 2011, nonché l'estensione della sospensione della riscossione anche alle rate in scadenza tra il 1° novembre 2011 ed il 31 dicembre 2011.

Premesso quanto sopra, l'art. 1 della succitata ordinanza ha stabilito che "il versamento delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è effettuato entro il 31 dicembre 2011".

Con riferimento alle modalità operative di effettuazione dei versamenti, si rimanda alle istruzioni riportate nel messaggio n. 15745 del 15 giugno 2010.

2. Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)

La legge 12 novembre 2011 n. 183 (pubblicata su G.U. del 14 novembre 2011, n. 265), all'art. 33 comma 28, ha disposto, a decorrere dal mese di gennaio 2012, la ripresa della riscossione dei contributi relativi al periodo aprile 2009 – dicembre 2010, oggetto di sospensione ai sensi dell'art. 39 commi 3-bis e 3-quater del Decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

Nello specifico, il versamento va effettuato *"...senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, e' ridotto al 40 per cento"*.

Poiché la decorrenza delle misure suindicate è stata fissata al 1° gennaio 2012, ne consegue che nel periodo 8 novembre 2011 – 31 dicembre 2011, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'OPCM n. 3976.

Con riferimento infine alle misure contenute nell'art. 33 comma 28 della legge di stabilità 2012, l'Istituto provvederà con apposita circolare a fornire le istruzioni operative in materia.

Il Direttore Generale

Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.